

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 28 luglio 2016



CNI

Italia Oggi 28/07/16 P. 35 Gare, ingegneri in campo Marco Solaia 1

DDL AUTONOMI

Italia Oggi 28/07/16 P. 1-27 Ddl autonomi per i professionisti 2

DDL AUTONOMI

Italia Oggi 28/07/16 P. 27 Professionisti, spazio nelle p.a. Simona D'Alessio 4

COMITATO ESECUTIVO EMILIA ROMAGNA

Italia Oggi 28/07/16 P. 37 Libere professioni, prende forma il comitato consultivo 6

SCIA

Italia Oggi 28/07/16 P. 29 Scia con controlli neutri Antonio Ciccia
Messina 7

COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore 28/07/16 P. 40 Nuove sanzioni, parte il conto alla rovescia Guido Camera 9

LEASING IMMOBILIARE

Sole 24 Ore 28/07/16 P. 40 Leasing, perde l'immobile chi non paga sei rate 10

Le istruzioni del Cni sull'affidamento dei contratti pubblici relativi ai Sia

Gare, ingegneri in campo

Un software per il calcolo dei corrispettivi

DI MARCO SOLALA

Una guida per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, un software per il calcolo dei corrispettivi a base di gara e gli elaborati da chiedere in gara e una bozza di contratto per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva. È questo il contenuto del documento, sia pure provvisorio, predisposto dal Consiglio nazionale degli ingegneri che ha pubblicato l'aggiornamento del testo «Affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di ingegneria e architettura» alla luce del nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici (dlgs 50/2016) e delle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il documento, che è disponibile sul sito www.tuttoingegnere.it, verrà aggiornato quando le linee guida Anac saranno divenute definitive dato che l'Autorità le ha inviate come «proposte» al Consiglio di stato e alle commissioni parlamentari per

avere un parere peraltro non obbligatorio. Intanto, da ieri, è possibile scaricare il programma che consente di calcolare il corrispettivo da porre a base di gara e, in automatico, tutti gli elaborati previsti dal Codice per «il Progetto del servizio di ingegneria e architettura». Il software è predisposto anche per l'elaborazione del bandotipo, appena lo stesso sarà predisposto dall'Anac come preannunciato nel documento Air (Analisi dell'impatto della regolazione) delle linee guida Sia e delle procedure per la gestione della gara. In sostanza viene pubblicato un esempio di affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva di un nuovo polo scolastico di cui si prefigurano la relazione tecnico-illustrativa, il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, il prospetto economico degli oneri complessivi rela-

tivi ai servizi. In particolare vengono applicate le modalità di calcolo dei corrispettivi con riferimento al decreto ministeriale 143/2013 che l'Anac ritiene ancora obbligatorio almeno finché non saranno in vigore i nuovi parametri di riferimen-


cato, all'esempio preso in considerazione (3,4 milioni di lavori per un totale di corrispettivi per i due livelli di progettazione pari a 363.000 euro), le fasi prestazionali previste per ogni diversa categoria d'opera con la distinta analitica delle singole



prestazioni e con i relativi Parametri «Q» di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al dm 143/2013. Inoltre, è allegata anche una bozza di schema di contratto coerente con l'opera da progettare previsto per una delle ipotesi di affidamento previste dal nuovo codice dei contratti

pubblici, cioè fra stazione appaltante e professionista iscritto all'albo (ma esistono anche i raggruppamenti temporanei di progettisti, i consorzi stabili, le società tra professionisti e le società di ingegneria). Nelle parti precedenti sono riportati i contenuti delle proposte di linee guida Anac.

pubblici, cioè fra stazione appaltante e professionista iscritto all'albo (ma esistono anche i raggruppamenti temporanei di progettisti, i consorzi stabili, le società tra professionisti e le società di ingegneria). Nelle parti precedenti sono riportati i contenuti delle proposte di linee guida Anac.




Statuto per il lavoro autonomo

*Ai professionisti nuove funzioni sostitutive della pubblica amministrazione
Assistenza delle casse di previdenza ampliata. Sicurezza lavoro semplificata*

Nuove funzioni ai liberi professionisti, finora appannaggio della pubblica amministrazione. Un salto di qualità in termini assistenziali per le Casse previdenziali private, che potranno ampliare le proprie tutele (finanziarie e sociali) erogate agli iscritti, qualora si ritrovassero in particolari condizioni di difficoltà. Sicurezza lavoro semplificata. A prevedere queste novità il ddl sul lavoro autonomo approvato ieri dalla commissione lavoro del senato.

D'Alessio a pag. 27



Il vertice tra Confprofessioni e il presidente della XI commissione del senato, Sacconi

Ddl autonomi per i professionisti

Al centro contratti di rete e deducibilità dei contributi

Contratti di rete estesi ai liberi professionisti, centri per l'impiego e deducibilità dei contributi volontari versati agli enti bilaterali. Sono questi alcuni temi affrontati lo scorso 21 luglio dal presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, durante un incontro con il presidente della Commissione lavoro del senato, Maurizio Sacconi. Al centro dei colloqui i temi di interesse del comparto delle libere professioni e, in particolare, i numerosi emendamenti che sono stati presentati al Ddl sul lavoro autonomo attualmente all'esame di palazzo Madama. Un provvedimento che, secondo Stella, «rappresenta una straordinaria occasione per il rilancio del comparto professio-

nale, dopo una lunga stagione segnata da misure fiscali sfavorevoli e da provvedimenti di riforma complessi e spesso punitivi». Entrando nello specifico del Jobs act degli autonomi, il presidente di Confprofessioni ha sottolineato la necessità di «includere i liberi professionisti nel sistema del contratto di rete per dotare la categoria di uno strumento agile e dinamico, utile soprattutto per intercettare le occasioni dischiuse dalla apertura

ai bandi europei e nazionali». Allo stesso modo, Stella ha ricordato l'esigenza di coinvolgere le associazioni delle professioni ordinistiche tra i soggetti che possono stipulare convenzioni con gli sportelli del lavoro autonomo che verranno costituiti nell'ambito dei centri per l'impiego. Un'altra proposta lanciata da Confprofessioni è quella che prevede a deducibilità nel limite di 250 euro annui, dei contributi volonta-

ri versati a favore degli enti bilaterali previsti dal Ccnl di settore o altre forme mutualistiche che erogano prestazioni di assistenza sanitaria. Si tratterebbe di una misura di rilievo che permetterebbe soprattutto ai giovani professionisti di beneficiare di un regime fiscale agevolato, ora non previsto, al fine di godere di importanti tutele per la propria salute. Piena sintonia tra Sacconi e Stella anche sulla necessità di una vera semplificazione per gli studi professionali. E in questo ambito il ddl sul lavoro autonomo potrebbe intervenire su numerosi fronti. Sacconi, per esempio, ha posto l'accento sul tema della sussidiarietà. Argomenti che trovano l'appoggio di Confprofessioni che ha



sottolineato la necessità di individuare nuovi spazi di operatività per il lavoro professionale in un'ottica di snellimento e sburocratizzazione della p.a.. Altro tema caldo è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sul quale Confprofessioni ha espresso alcune criticità, poiché gli adempimenti formali richiesti ai professionisti sono diventati insostenibili e l'attuale normativa, pensata per le grandi imprese, grava nella sua interezza anche nelle strutture dei professionisti. La risposta di Sacconi è contenuta in un disegno di legge, presentato in senato dallo stesso Sacconi, per semplificare la normativa vigente e adattarla alle singole realtà produttive. Il provvedimento, ha sottolineato il presidente della commissione lavoro, chiama in causa i professionisti che dovranno verificare l'avvenuto adempimento in azienda degli obblighi in materia di salute e sicurezza rilasciando una apposita «certificazione».

Il ddl partite Iva approvato in commissione. Più welfare dalle Casse per chi è in crisi

Professionisti, spazio nelle p.a. Consorzi tra autonomi per concorrere negli appalti

DI SIMONA D'ALESSIO

Nuove funzioni ai liberi professionisti (per ridurre il contenzioso giudiziario, ma pure per certificare «l'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche»), finora appannaggio della pubblica amministrazione, nonché la chance di riunirsi in consorzi per ottenere appalti e incarichi privati. E un salto di qualità in termini assistenziali per le Casse previdenziali private, che potranno ampliare le proprie tutele (finanziarie e sociali) erogate agli iscritti, qualora si ritrovassero in particolari condizioni di difficoltà. A prevedere queste novità il disegno di legge sul lavoro autonomo e agile (2233), che è stato approvato ieri dalla commissione lavoro del senato; il testo, che estende protezioni e inserisce agevolazioni e semplificazioni normative a beneficio dei rappresentanti delle varie categorie professionali, secondo fonti parlamentari, pur essendo pronto per l'esame dell'aula, non riuscirà ad approdarvi per la votazione che dopo la pausa estiva, a settembre. In quello che è stato definito il secondo tassello del «Jobs act», rivolto alla componente non subordinata del mercato occupazionale e produttivo, sono state inserite, durante il passaggio nell'organismo di palazzo Madama, misure di concreto «sostegno», fra cui, come ha sottolineato il relatore **Maurizio Sacconi** (Ap), quella che valorizza il «principio di sussidiarietà» e il «carattere di terzietà» degli autonomi, grazie alla delega al governo che farà sì che, entro 12 mesi dall'approvazione della


disciplina, debbano essere individuate «funzioni delle pubbliche amministrazioni che le professioni ordinarie potranno svolgere con maggiore celerità»; nel dettaglio, fra i compiti che potranno essere devoluti quelli «finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario» e per la «certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

Nel contempo, per rendere più «soft» gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (facilitando così soprattutto chi pratica la professione da solo, in una struttura di ristrette dimensioni), è stato disposto che i rischi per la salute e sicurezza negli studi «sono da equiparare a quelli nelle abitazioni»; pertanto, si andrà verso una semplificazione degli obblighi «meramente formali», anche attraverso «forme di unificazione documentale».

A giudizio di Sacconi è di rilievo pure la norma sulle Casse previdenziali, che le autorizza (con il consenso dei loro organi di vigilanza) a esercitare «altre prestazioni sociali, finanziate da un'apposita contribuzione facoltativa», rivolte agli iscritti che hanno subito «una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, o che siano stati colpiti da gravi patologie»; la galassia pensionistica dei professionisti, aveva, comunque, voluto precisare il presidente dell'XI commissione, «già svolge queste funzioni», tuttavia occorre andare verso un «welfare della persona» e che sia «sempre più modulare, nel tempo, per quel

che attiene alle prestazioni» assistenziali (si veda anche *Italia Oggi* del 15/06/2016). Nel disegno di legge, poi, sul fronte delle tutele è stato stabilito che «la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa» per il cliente «non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro», la cui esecuzione, su richiesta di chi svolge l'incarico, «rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venimento dell'interesse del committente». Inoltre, per «consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati» viene riconosciuta la possibilità agli autonomi di «costituire reti di esercenti la professione» e di partecipare alle reti di imprese (le cosiddette «reti miste», disciplinate dalla legge 33/2009), oltre a dare vita a consorzi stabili e associazioni temporanee di professionisti. Per **Marina Calderone**, presidente Cup, «ci sono diversi motivi di soddisfazione: il pieno coinvolgimento degli organismi di rappresentanza, la piena previsione della sussidiarietà quale elemento caratterizzante il rapporto tra ordini e p.a., la possibilità di avvio delle azioni di welfare professionale, che possono risultare di grande ausilio in momenti di difficoltà della vita di ogni professionista».

— © Riproduzione riservata —



Il «Jobs act degli autonomi» in pillole

FUNZIONI P.A. AI PROFESSIONISTI

Il governo dovrà individuare (con un successivo decreto legislativo) gli «atti pubblici che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche», visto il loro «carattere di terzietà». Fra le funzioni che verranno devolute alle categorie, quelle che porteranno «alla deflazione del contenzioso giudiziario»

PIÙ WELFARE DALLE CASSE

Enti previdenziali privati abilitati (previa autorizzazione degli organi di vigilanza) a svolgere «altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa», fra cui il sostegno al reddito degli iscritti in circostanze straordinarie

NORME «SOFT» PER GLI STUDI

Semplificati gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studi professionali, attraverso l'equiparazione alle case

COSTI FORMAZIONE DETRAIBILI

Deducibili («entro il limite annuo di 10.000 euro») dal pagamento delle tasse le spese per l'iscrizione ai corsi, per l'aggiornamento professionale, nonché «le spese di iscrizione a convegni e congressi». Nel contempo, sarà possibile dedurre («entro il limite annuo di 5.000 euro»), quanto corrisposto per «servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirati a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti»

EMILIA-ROMAGNA


Libere professioni, prende forma il comitato consultivo

Al via il comitato consultivo delle professioni dell'Emilia Romagna. Lo scorso 19 luglio l'assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, ha infatti varato l'organismo che si propone di sostenere e promuovere le Pmi e i liberi professionisti sul territorio e che vede al suo interno la presenza qualificata di Confprofessioni Emilia-Romagna. «Siamo pronti ad impegnarci nel Comitato consultivo delle professioni, con la profonda convinzione della funzione sociale che svolgono i professionisti a favore dei cittadini, ma anche del loro ruolo propulsivo per promuovere l'innovazione del sistema produttivo regionale e favorire quindi l'attrattività e gli investimenti delle imprese emiliano-romagnole», ha dichiarato la presidente di Confprofessioni Emilia-Romagna, Maria Pungetti.

Nella sua prima riunione il comitato è subito entrato nel vivo delle proposte operative e l'assessore Costi ha dimostrato grande interesse sui temi strategici per lo sviluppo delle professioni sul territorio, a cominciare dall'apertura dei bandi regionali a valere sui fondi strutturali europei. «Gli obiettivi tematici principali per la Regione sono innovazione, internazionalizzazione e digitalizzazione», ha affermato la presidente Pungetti. «La direttrice generale dell'assessorato, Morena Diazzi, ci ha chiesto di cominciare

a studiare uno schema per un bando sull'innovazione tecnologica da proporre nella prossima riunione di fine settembre».

Pagina a cura di
CONFPROFESSIONI
WWW.CONFPROFESSIONI.IT
INFO@CONFPROFESSIONI.EU



In vigore da oggi dlgs su segnalazione certificata e conferenza servizi

Scia con controlli neutri

Non vanno interrotte le attività del cittadino

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

I controlli sulla Scia non sospendono l'attività: la pubblica amministrazione deve indicare al cittadino e impresa come regolarizzare, ma senza smettere di lavorare.

È quanto prevede il decreto legislativo n. 126/2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio e in vigore da oggi, recante norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Il decreto, attuativo della legge delega 124/2015, prevede che si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il territorio italiano. I moduli unificati devono prevedere la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. L'ente competente allo specifico procedimento deve rendere la vita facile ai cittadini e imprese pubblicando sul proprio sito istituzionale il modulo unico. Sul sito si devono indicare tutti i documenti e le dichiarazioni che servono per il procedimento. Il decreto ripete una regola, già presente nell'ordinamento amministrativo, per cui non si possono chiedere al cittadino documenti ulteriori rispetto a quelli previsti.

In dettaglio la p.a. può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato sul sito.

È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori e anche di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. Si deve creare, poi, unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e amministrazioni interessate. La richiesta di documenti ulteriori è considerata inadempienza del funzionario pubblico, sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Il decreto prevede altre garanzie per il cittadino e l'impresa. Quando presentano istanze, segnalazioni o comunicazioni hanno diritto a una ricevuta che costituisce comunicazione di avvio del procedimento. La ricevuta deve indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Nel corso dei controlli, a seguito di presentazione della Scia, la p.a. non può di regola sospendere l'attività cominciata: il provvedimento di sospensione è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (come ambiente, paesaggio). Inoltre nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi. Infine grazie a una disposizione transitoria regioni ed enti locali hanno


tempo fino al 1° gennaio 2017 per adeguarsi.

CONFERENZA DEI SERVIZI

Entra in vigore, oggi 28 luglio 2016, anche il decreto legislativo 127/2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2016, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (articoli 14 e seguenti della legge 241/1990).

Il decreto abbatte i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l'invio di documenti per via telematica. L'altro tipo di conferenza (la conferenza simultanea) con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria. Si prevede che l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito e ciascun ente territoriale avrà un solo rappresentante. Cosa molto importante: il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi. In conferenza potranno intervenire i privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

© Riproduzione riservata



Scia, le novità in pillole

<i>Unico modulo</i>	Valido in tutta Italia, presentabile in via telematica
<i>Sito p.a.</i>	Pubblica il modulo e i documenti da presentare
<i>Richieste al cittadino</i>	Vietate per documenti ulteriori a quelli previsti sul sito
<i>Ricevuta di presentazione</i>	Da consegnare al cittadino; vale come comunicazione di avvio del procedimento
<i>Controlli sulla Scia</i>	Il provvedimento di sospensione dell'attività limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili

Commercialisti. Dopo il via libera del Consiglio nazionale sul Codice che diventerà operativo il 1° gennaio 2017

Nuove sanzioni, parte il conto alla rovescia

Guido Camera

■ Il codice delle sanzioni disciplinari dei commercialisti - reso pubblico lunedì scorso - entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Alcune delle nuove disposizioni potrebbero però da subito svolgere il ruolo di "bussola" per i giudici disciplinari. Il riferimento è alle norme contenute nel secondo titolo del codice, che - anche alla luce delle esperienze provenienti dagli Ordini territoriali - hanno individuato le sanzioni disciplinari più appropriate per i singoli illeciti deontologici, nonché i relativi minimi e massimi edittali. Che, in assenza di previgenti limiti più miti - che comporterebbero il divieto di applicazione della legge più severa sino alla sua entrata in vigore - non incontrano alcuno scoglio alla loro valutazione immediata da parte dei

giudici disciplinari, nel rispetto del principio di "discrezionalità", ai fini della determinazione della sanzione.

Altrettanto si può dire per la disposizione che formalizza il di "proporzione" tra illecito e sanzione (articolo 4), che do-

L'INDICAZIONE

Ma alcune disposizioni potrebbero diventare un punto di riferimento già in relazione ai procedimenti in corso

vrebbe sempre stare alla base, anche culturale, di ogni procedimento che si possa concludere con una misura afflittiva. Non si comprende quindi perché l'applicazione di tale condivisibile regola di giudizio debba es-

sere rimandata di cinque mesi.

Il rispetto del lungo periodo di vacatio legis deciso dal Consiglio nazionale - la cui esplicita finalità è quella di formare adeguatamente gli iscritti e i giudici disciplinari sulle novità, prima che entrino in vigore - appare invece un presupposto infettibile per l'applicazione di alcune delle disposizioni contenute nei primi 10 articoli del codice, ovvero quelle che vanno ad incidere sulla struttura dell'illecito deontologico e sulla motivazione del procedimento disciplinare.


È il caso, in particolare, del "richiamo verbalizzato", introdotto dal combinato disposto dei commi 3 e 4, articolo 5 per i casi di «infrazioni di non particolari gravità»: questa forma di reprimenda - nonostante comporti l'archiviazione del procedimento disciplinare, e venga de-

finita dal codice «non avente natura di sanzione disciplinare» - a ben vedere ne può sprigionare gli effetti tipici: non a caso il nuovo codice impone che venga adottata con motivazione adeguata e non succinta - come prevedeva il testo trasmesso a maggio agli Ordini territoriali per le loro osservazioni - e che possa assumere, in caso di successivo procedimento disciplinare per violazioni della stessa natura, valenza afflittiva come precedente negativo che può legittimare anche la radiazione.

Appare dunque chiaro come la misura del «richiamo verbalizzato» non possa essere applicata fino al 1° gennaio, trattandosi di una novità assoluta sia in termini di regole procedurali, sia di norme sostanziali: per chiudere il cerchio della riflessione, basta pensare che detta previsione neppure è contenuta nella legge professionale dei commercialisti (Dlgs 139/2005).

Analoghe considerazioni si possono fare in relazione alle norme sulle circostanze dell'illecito (articoli 8 e 9): le stesse costituiscono infatti una significativa novità nel panorama delle norme disciplinari e hanno un'efficacia determinante nella quantificazione della sanzione. È perciò necessario che la loro applicazione venga preceduta da un'adeguata formazione, sulla quale è giustamente determinato a investire il Consiglio nazionale. Ciò vale anche per la categoria della «violazione molto grave», che, ai sensi del comma 3, articolo 8, scatta nei casi di reiterazione di comportamenti che, se valutati singolarmente, comporterebbero l'applicazione di sanzioni lievi: ma che possono portare alla radiazione a seguito di una valutazione complessiva della condotta dell'iscritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ddl concorrenza. Delega al Governo su Uber-Ncc

Leasing, perde l'immobile chi non paga sei rate

ROMA

■ Perde l'immobile in leasing chi non paga almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali. Approvato in commissione Industria al Senato l'emendamento al disegno di legge concorrenza che definisce il «grave inadempimento» che, con l'eccezione della prima casa, fa tornare gli immobili alla base quindi alla banca o alla finanziaria.

L'emendamento dei relatori-Luigi Marino di Ape Salvatore Tomaselli del Pd - fa riferimento al «mancato pagamento di almeno sei cano-

LE REGOLE BASE

Il mancato versamento può anche essere non consecutivo
Dal provvedimento sono escluse le prime case

ni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria». Per il leasing sulla prima casa, invece, continuano a valere le disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016, che nulla prevedono circa l'entità dell'inadempimento che legittima la risoluzione demandando evidentemente alle singole pattuizioni.

L'emendamento approvato ieri specifica poi che, in caso di inadempimento, la banca o la finanziaria può vendere o riallocare l'immobile ma dovrà farlo «sulla base di pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati». O, quando non è pos-

sibile far riferimento a questi valori, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo, scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori comunicati alla controparte.

Al cliente deve essere corrisposto quanto ricavato dalla vendita dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere, solo in linea capitale, il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, le spese anticipate per il recupero del bene. Resta il diritto di credito nei confronti dell'utilizzatore «quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene» risulta comunque inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dal cliente.

Insieme alla norma sul leasing, la commissione Industria ieri ha approvato l'emendamento che prevede una delega al governo per disciplinare entro un anno mediante decreto legislativo il settore degli «autoservizi pubblici non di linea», come taxi, noleggio con conducente ma anche nuove piattaforme basate sulle «app» come Uber. Via libera anche alla soppressione, dal 1° gennaio 2017, della Cassa conguaglio Gpl le cui funzioni passano all'Organismo centrale di stoccaggio italiano.

Ancora irrisolti invece i nodi relativi alle modifiche sugli sconti Rc auto e alla delega sull'obbligo di installare scatole nere. Su questi temi non sono ancora arrivati i pareri della commissione Bilancio e a questo punto l'esame della commissione Industria riprenderà direttamente lunedì prossimo.

C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

